

Istituto per Innovazioni Tecnologiche Bolzano
Società Consortile ARL

**MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE
DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA**

2019-2021

APPROVATO dal Consiglio d'Amministrazione in data 29.01.2019

Indice

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
1.1. LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	3
1.2. PROCESSO DI ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	5
1.3. NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA.....	5
1.4. IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE E LE LINEE GUIDA ANAC.....	6
2. FINALITÀ E CONTENUTI	6
2.1. GLI OBIETTIVI DI COORDINAMENTO E SEMPLIFICAZIONE	6
2.2. IL CONTENUTO DELLE MISURE INTEGRATIVE.....	7
2.3. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	8
2.4. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	9
3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE	10
3.1. ORGANIGRAMMA	10
3.2. CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	11
3.3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	11
3.4. L'ORGANO DI VIGILANZA (ODV)	12
3.5. DIPENDENTI	12
3.6. COLLEGIO SINDACALE	13
4. L'ELABORAZIONE DELLE MISURE INTEGRATIVE AL MODELLO 231	13
4.1. PRINCIPI DI RIFERIMENTO	13
4.2. IL RUOLO DEL MANAGEMENT	13
5. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO E GESTIONE DEL RISCHIO	14
5.1. LE AREE DI ATTIVITÀ MAGGIORMENTE A RISCHIO AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012.....	14
5.2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO: ASSESSMENT DEGLI EVENTI RISCHIOSI ED INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI COMPORTAMENTO A RISCHIO.....	14
5.3. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO: L'IDENTIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	18
5.4. FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITÀ, FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, LE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E I RAPPORTI CON LA SOCIETÀ CIVILE	20
5.5. IL CODICE ETICO.....	20
5.6. LE MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO D'INTERESSE: GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI ASTENSIONE.....	21
5.7. LE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO: LE ATTIVITÀ E GLI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI.....	22
5.8. LE ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CESSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.....	23
5.9. L'INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI E LE INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER POSIZIONI DIRIGENZIALI	23
5.10. LA FORMAZIONE DI COMMISSIONI, L'ASSEGNAZIONE DI UFFICI E IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24
5.11. LA ROTAZIONE DEL PERSONALE	24
5.12. LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER.....	25
6. TRASPARENZA.....	27
6.1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	27
6.2. LE MISURE DI TRASPARENZA.....	28
6.3. ATTUAZIONE DELLE MISURE	28
6.4. MONITORAGGIO E VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA	29
6.5. ACCESSO CIVICO SEMPLICE.....	29
6.6. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	30
7. MONITORAGGIO	31
ALLEGATI.....	31

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1. Le misure di prevenzione della corruzione

In materia di prevenzione della corruzione, il quadro normativo di riferimento è stato recentemente riformato dal decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* (il “d.lgs. 97/2016”).

L’art. 41 del D.lgs. 97/2016 modificando l’articolo 1 della legge n. 190 del 2012, prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli *“altri soggetti di cui all’articolo 2 bis, comma 2, del D.lgs. n. 33 del 2013”* e s.m.i. (il “d.lgs. 33/2013”) sono destinatari delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera dell’ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 (del quale è la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo), ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (“PTPCT”), i secondi devono adottare *“misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”* e s.m.i. In particolare, il d.lgs. 97/2016 inserisce all’interno del d.lgs. 33/2013, specificatamente dedicato alla trasparenza, un nuovo articolo, l’art. 2bis, rubricato *“Ambito soggettivo di applicazione”* che individua tre macro categorie di soggetti:

1. le pubbliche amministrazioni (art. 2 bis comma 1),
2. altri soggetti, tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed enti di diritto privato (art. 2 bis comma 2);
3. altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (art. 2 bis comma 3).

Ai sensi di tale art. 2 bis, in materia di prevenzione della corruzione:

- le *“pubbliche amministrazioni”* ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del D.lgs. 165 del 2001, sono tenute ad adottare un vero e proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (“PTPC”);
- gli altri soggetti di cui all’articolo 2 bis, comma 2 del d.lgs. 33/2013, e segnatamente:
 - o gli enti pubblici economici e gli ordini professionali,
 - o le società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (i.e. il d.lgs. 19 agosto

- 2016, n. 175 e s.m.i)¹, escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
- associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila Euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;

sono tenuti ad adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate con il modello 231 (elaborate dal responsabile della prevenzione della corruzione, in coordinamento con l'Organismo di vigilanza e adottate dall'organo di indirizzo della Società).

La ratio sottesa alla disposizione in commento (art. 2 bis L. 190/2012) è quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con i relativi strumenti di programmazione, a tutti quei soggetti che, a prescindere dalla loro natura giuridica, sono controllati da amministrazioni pubbliche.

Per quanto concerne la tipologia di reati da prevenire, la summenzionata integrazione del "modello 231" è volta a prevenire non soltanto le fattispecie di reato commesse nell'interesse o a vantaggio della società, o che comunque siano state poste in essere anche nell'interesse di quest'ultima (come disciplinato dall'articolo 5 del d.lgs. 231/2011), ma anche a prevenire tutti quei reati commessi in danno alla società, disciplinati dalla L. 190/2012.

L'Istituto per Innovazioni Tecnologiche Bolzano Società Consortile arl (in seguito anche solo la "Società" o "IIT") è attualmente una società a partecipazione pubblica maggioritaria costituita dai seguenti soggetti:

- ALPERIA S.P.A. 43,96%
- AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A. 36,21%
- LEITNER S.P.A. 10,99%
- GPI S.P.A. 5,50%
- ECO CENTER S.P.A. 2,20%
- ACCADEMIA EUROPEA DI BOLZANO 0,57%

¹ A tal riguardo, si ricorda che l'art. 2 comma 1 lett. m) del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (il "TUSP") definisce come "*società a controllo pubblico*" "*le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)*", ossia le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano i poteri di cui all'articolo 2359 del codice civile o "*anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*".

- S.G.S. HYDROGEN S.R.L. 0,57%

Da quanto sopra esposto, la Società è qualificabile come “società a controllo pubblico”.

Il presente documento è stato elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Società in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza (“OdV”) della Società.

L’incarico del RPCT è stato assegnato al dott. Martin Gallmetzer.

Il presente documento sarà:

- reso noto all’interno della Società nei seguenti termini e modalità: invio e-mail a tutti i dipendenti con allegato il link alla sezione “Società Trasparente” dove è pubblicato il documento;
- pubblicato nel sito istituzionale della società - sezione “Società Trasparente”, in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. 33/2013.

1.2. Processo di adozione delle misure di prevenzione della corruzione

Il presente documento é stato predisposto con la partecipazione del responsabile al *Controlling* e del consiglio d’amministrazione, in stretto coordinamento con OdV.

Il documento potrà essere soggetto a future integrazioni e/o modifiche, in caso di modifiche alle prescrizioni legislative o mutamenti nell’organizzazione della Società.

1.3. Normativa in materia di trasparenza

Il d.lgs. 7/2016 ha introdotto rilevanti novità anche per quanto concerne le misure di pubblicità e trasparenza, modificando il d.lgs. 33/2013. Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione di tale apparato normativo, alla luce del sopra menzionato art. 2 bis del d.lgs. 33/2013 è possibile sostenere che le società a controllo pubblico (lett. b dell’articolo in esame) sono tenute al pieno rispetto di quanto sancito dall’intero decreto. Al riguardo, giova evidenziare che il principio di trasparenza enunciato nell’art. 2 del d.lgs. 33/2013, nel testo novellato, è oggi inteso come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti tenuti al rispetto della normativa in esame, non più solo finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche (come era inteso precedentemente al d.lgs. 97/2016), ma, soprattutto, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini.

In linea con quanto disposto dall’art. 1, comma 9, lett. f, della legge n. 190/2012, viene confermata e consolidata la relazione tra la trasparenza e l’integrità assumendo la trasparenza il ruolo di rilevanza cruciale di strumento di promozione e salvaguardia della cultura della legalità, dell’integrità e dell’etica e, pertanto, la rilevanza della stessa quale fondamentale misura di prevenzione dei rischi di corruzione. Le misure volte a garantire la trasparenza sono previste in una apposita sezione del

presente documento che prevede, nello specifico, le misure organizzative destinate a garantire la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, nonché tutte le misure organizzative volte a dare attuazione al c.d. diritto di accesso generalizzato, come, ad esempio, la regolazione della trattazione delle richieste di accesso.

1.4. Il Piano Nazionale Anticorruzione e le Linee Guida ANAC

L'autorità Nazionale Anticorruzione con la propria Delibera del 21 novembre 2018 ha adottato in via definitiva il "Piano Nazionale Anticorruzione 2018" ("PNA"). Il PNA rappresenta un atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (nonché ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico) che adottano i PTPC ovvero le misure di integrazione al "modello 231".

In quanto atto di indirizzo, il PNA prevede una serie di indicazioni che impegnano i soggetti tenuti al rispetto della normativa in esame allo svolgimento di attività di analisi della realtà organizzativa nella quale si svolgono le attività esposte a rischi di corruzione e all'adozione di misure concrete volte a prevenire il fenomeno corruttivo. Oltre al PNA, l'ANAC ha adottato:

- con determina n. 8 del 17 giugno del 2015, le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici"
- con determina n. 1134 del 8 novembre 2017 le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"

che costituiscono una fondamentale fonte di orientamento nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla L. 190/2012.

2. FINALITÀ E CONTENUTI

2.1. Gli obiettivi di coordinamento e semplificazione

L'adozione da parte delle società in controllo pubblico di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate con il modello 231, risponde ad una logica di coordinamento degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza. L'obiettivo è quello di predisporre una serie di misure atte a prevenire comportamenti potenzialmente esposti ai reati di corruzione, nonché quello di garantire che la gestione delle attività poste in essere dalla Società siano ispirate a principi di legalità, correttezza e trasparenza. A tal riguardo, l'ANAC, con la determinazione n. 8 del

2015 sopra menzionata, ha provveduto a chiarire la ratio che si trova alla base dell'obbligo di adottare un modello integrativo rispetto a quello adottato in base al d.lgs. 231/2001, così come confermato anche nella determinazione n. 1134 del 2017. In particolare, l'ANAC ha evidenziato che l'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. 231/2001 non coincidono, in quanto, in relazione alla tipologia dei reati da prevenire:

- il d.lgs. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), riferendosi pertanto a alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati;
- la legge n. 190 del 2012, di contro, è finalizzata a prevenire anche reati commessi in danno della Società.

Ed infatti, come chiarito dall'ANAC, la legge n. 190 del 2012 fa riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nell'ambito delle quali devono essere compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

2.2. Il contenuto delle misure integrative

La determinazione n. 1134 del 2017 dell'ANAC - al punto 3.1.1 - stabilisce i contenuti delle misure integrative. In particolare, le misure per la prevenzione della corruzione contengono le seguenti sezioni:

- i. Individuazione e gestione dei rischi di corruzione
- ii. Sistema di controlli
- iii. Integrazione del Codice Etico adottato dalla Società con le previsioni in materia di anticorruzione
- iv. Trasparenza
- v. Incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi dirigenziali
- vi. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici
- vii. Formazione in materia di prevenzione della corruzione
- viii. Tutela del wistleblower
- ix. Sistema di rotazione o misure alternative
- x. Monitoraggio sull'attuazione delle misure

2.3. Analisi del contesto esterno

Ai fini dell'analisi del contesto esterno, il RPCT può, come previsto nell'aggiornamento del PNA del 2016 al punto 6.3 lett. a) *"avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica e D.I.A.). Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 co. 6 della l. 190/2012, la Prefettura territorialmente competente potrà fornire, su richiesta dei medesimi RPC, un supporto tecnico"*.

Come descritto nella relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata a firma del Ministro dell'Interno Minniti e comunicata alla Presidenza il 15 gennaio 2018:

"La provincia di Bolzano è collocata al confine con l'Austria e la Svizzera e, tramite il passo del Brennero, rappresenta una delle primarie porte d'accesso per l'Europa. Tale condizione attrae le organizzazioni criminali, sia di carattere nazionale, sia di carattere transnazionale, che vi insediano propaggini che possono fungere da collegamento con latitanti o elementi stabilitisi soprattutto in Germania. L'economia altoatesina è fortemente diversificata. Molto sviluppata è la frutticoltura ma anche l'industria ha conosciuto un importante sviluppo. Il settore economico di gran lunga più trainante è il turismo, grazie anche alle rinomate stazioni sciistiche. Questo fervente sviluppo ha, dunque, generato una solidità economica e creato un notevole benessere. In virtù di questo, le attività di investimento sul territorio costituiscono motivo di interesse per soggetti riconducibili alle organizzazioni di tipo mafioso, che tendono ad infiltrarsi nell'economia legale attraverso operazioni di riciclaggio e reimpiego dei capitali illecitamente conseguiti. Non si segnala, tuttavia, una radicata presenza di dette organizzazioni, anche in virtù della cultura tradizionalista della popolazione e della relativa chiusura verso chi non è nativo della zona nonché del forte controllo sociale ancora esercitato sul territorio."

Secondo l'Istituto provinciale di statistica (ASTAT) nel 2016 in Provincia di Bolzano sono stati denunciati dalle Forze di Polizia all'Autorità giudiziaria 17.278 delitti ed i furti costituiscono oltre la metà dei delitti denunciati.

In occasione della giornata internazionale contro la corruzione, l'ASTAT ha anche pubblicato in data 09.12.2017 alcuni dati relativi al fenomeno raccolti nell'ambito dell'indagine sulla sicurezza dei cittadini condotta nel 2016. Da tale indagine è emerso che: "Si stima che il 3,1% delle famiglie altoatesine (il 7,9% a livello nazionale), almeno una volta nella vita, abbia dovuto affrontare richieste di denaro, favori o altro oppure abbia dato denaro o regali in cambio di favori o servizio. Il valore, se riferito agli ultimi tre anni, riguarda lo 0,7% delle famiglie. L'indicatore complessivo, così come quello relativo ai settori della sanità (0,9%) e del lavoro (0,8%), posizionano la Provincia di

Bolzano tra le regioni italiane con la minor diffusione del fenomeno, ad eccezione del settore degli uffici pubblici (1,4%)... 5 altoatesini su 100 conoscono, tra i loro amici, parenti, colleghi, qualcuno che ha ricevuto una richiesta corruttiva in almeno un settore e, più nello specifico, il 2,9% nella sanità, il 2,1% negli uffici della pubblica amministrazione e l'1,2% nei settori assistenza, istruzione e lavoro. Anche in questo caso l'indicatore complessivo è di gran lunga inferiore al valore medio nazionale (13,1%) e a quello delle regioni italiane che sono particolarmente colpite dal fenomeno, come ad esempio la Puglia (32,3%) e il Lazio (21,5%). I valori riferiti alla provincia di Bolzano sono inferiori rispetto al valore nazionale in relazione a tutti i settori considerati. In particolare, lo scarto più cospicuo è registrato nel settore lavoro (5,9 punti percentuali), mentre nell'ambito dell'istruzione e degli uffici pubblici il valore provinciale è più in linea con il valore nazionale. La differenza è, infatti, nell'ordine di un punto percentuale.

Tenuto conto di tale peculiare contesto esterno non particolarmente "fertile" per favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno, anche statisticamente nel passato non di particolare rilevanza, si deve segnalare che la Società appare neanche particolarmente esposto a pressioni o influenze esterne tali da rendere necessari, allo stato, indirizzare specifiche strategie di gestione del rischio.

Una grande particolarità della Società è costituita dal settore in cui opera, ovvero nella mobilità elettrica, con particolare attenzione al settore della mobilità "a idrogeno". Questo settore è ancora in una fase pre-commerciale in Italia. Di conseguenza, si tratta di un settore senza mercato, cioè con un numero molto ridotto di operatori. Perciò si può constatare che si tratta di un settore che non è ancora entrato nel mirino della criminalità organizzata. Il contesto esterno sarà comunque tenuto sotto osservazione, poiché si stima che nei prossimi anni il settore avrà un forte sviluppo.

La Società collabora anche all'interno di progetti finanziati dall'Unione Europea con altre zone europee, ma anche qui vale l'osservazione che si tratta di un mercato ancora molto ristretto e con un numero di operatori molto limitato.

2.4. Analisi del contesto interno

L'Istituto per Innovazioni Tecnologiche è una società consortile a responsabilità limitata, i cui soci sono Alperia SpA, Autostrada del Brennero SpA, Eurac, EcoCenter SpA, Leitner SpA, GPI SpA e SGS Hydrogen Srl. Ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, l'IIT è da intendersi come società a partecipazione pubblica.

L'Istituto per Innovazioni Tecnologiche Bolzano Scarl è un ente senza scopo di lucro che funge da interfaccia tra amministrazione, enti di ricerca ed economia locale con l'obiettivo di promuovere e realizzare progetti innovativi a beneficio della popolazione locale, e finalizzati al rafforzamento dei circuiti economici esistenti sul territorio. Dal 2006 si occupa principalmente dello sviluppo della

tecnologia dell'idrogeno in Alto Adige e lungo l'asse del Brennero.

Per quanto riguarda la mappatura delle attività e l'individuazione dei comportamenti a rischio di corruzione si sottolinea il fatto che "il concetto di processo è più ampio e flessibile di quello di procedimento amministrativo ed è stato individuato nel PNA tra gli elementi fondamentali della gestione del rischio".

La struttura organizzativa è chiara e ben definita visto il numero di dipendenti molto ridotto e si evince dal seguente organigramma. La Società opera con personale a contratto, a tempo indeterminato e a termine. Alla data del 31.12.2018 erano in servizio presso la Società 10 persone. Personale che nel prossimo triennio potrebbe aumentare.

Le fonti di finanziamento sono costituite principalmente per il 2019:

- Assegnazione per il finanziamento del programma di ricerca per il periodo 2019-2021 dalla Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
- Progetti Europei di ricerca e dimostrazione

In base alla previsione per l'anno 2019, le principali spese sono costituite da:


- Costi del Personale
- Costi per Servizi e Terzi
- Costi generali
- Investimenti

Si ritiene che dall'analisi del contesto interno non si rivelino particolari criticità.

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE

L'Istituto per Innovazioni Tecnologiche SCARL possiede, per via delle sue dimensioni ridotte, un'organizzazione e struttura chiara e ben definita, che – in rispetto della normativa in materia di trasparenza – è pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Società trasparente".

3.1. Organigramma



3.2. Consiglio d'Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione della Società, nella sua veste di "organo di indirizzo politico" sono attribuite le seguenti competenze:

- individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione;
- definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- decidere in ordine all'introduzione di modifiche organizzative per assicurare al Responsabile della corruzione e trasparenza funzioni e poteri idonei;
- adottare le misure di prevenzione della corruzione integrative del modello 231 e promozione della trasparenza, su proposta del Responsabile.

3.3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il responsabile della prevenzione della corruzione viene individuato nella persona del dott. Martin Gallmetzer, che svolgerà i seguenti compiti:

- elabora la proposta delle misure di prevenzione della corruzione integrative del modello 231 e promozione della trasparenza, che devono essere approvate dall'organo amministrativo della Società (art. 1, co. 8, l. 190/2012);
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti a rischi di corruzione (art. 1, comma 8);
- verifica l'idoneità e l'efficacia dell'attuazione delle misure anticorruptive e propone

modifiche quando vengono accertate violazioni significative o quando intervengono cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività aziendale (art. 1, co. 10, lett. a);

- individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, co. 10, lett. c) e art. 11);
- segnala e denuncia notizie di reato all'Autorità Giudiziaria.

In caso di commissione, all'interno della Società, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile anticorruzione incorrerà nella responsabilità sul piano disciplinare e per il danno erariale e all'immagine della Società, a meno che dimostri tutte le seguenti circostanze:

- di avere predisposto, prima della commissione del fatto, misure di prevenzione della corruzione integrative del modello 231 e promozione della trasparenza;
- di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza delle misure anticorruptive (art. 1, comma 12, legge n. 190/2012).

Nei casi in cui l'Organo competente lo richieda, il Responsabile riferisce sull'attività.

3.4. L'Organo di Vigilanza (OdV)

L'Organo di Vigilanza della Società, istituito dal Consiglio di Amministrazione in data 15.12.2017 e composto dall'Avv. Andreas Zojer, partecipa al processo di gestione del rischio, considerando i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuito ed esprime un parere obbligatorio scritto sulle misure intraprese per la prevenzione dell'anticorruzione e sulla compatibilità di esse con il modello organizzativo gestionale adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001.

A partire dall'anno 2019 l'OdV assume anche le funzioni analoghe all'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione), come previsto dalle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2018. Oggetto dell'incarico sono:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

3.5. Dipendenti

I dipendenti della Società devono astenersi, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente al responsabile per la prevenzione della corruzione ogni situazione

di conflitto, anche potenziale. I dipendenti, inoltre, partecipano al processo di gestione del rischio e alle iniziative di formazione e osservano le disposizioni del presente documento. In sede di aggiornamento del codice etico sarà previsto espressamente il dovere di collaborare attivamente con il responsabile per la prevenzione della corruzione; dovere, la cui violazione verrà ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare, come specificato nella delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018.

La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel presente documento costituisce un illecito disciplinare ed è sanzionabile secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo, da contratto individuale e dal codice civile.

3.6. Collegio sindacale

Dal 2017 il Consiglio d'Amministrazione è affiancato da un Collegio sindacale monocratico (Dott. Patrick Bergmeister). Il suo compito consiste nel vegliare sul controllo dello statuto e nel controllare annualmente il bilancio, la contabilità, l'affidamento di incarichi, ecc.

4. L'ELABORAZIONE DELLE MISURE INTEGRATIVE AL MODELLO 231

4.1. Principi di riferimento

L'adozione delle misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231 si ispirano ai seguenti principi e sono adottate in coerenza con le *best practices* nazionali e internazionali in materia di prevenzione della corruzione.

Le misure sono ispirate ad una logica per processi, indipendentemente dalla collocazione delle relative attività nell'assetto organizzativo e societario. Le misure si basano inoltre, sull'identificazione, valutazione e monitoraggio dei principali rischi di corruzione e sono definite e attuate in funzione delle fattispecie e della rilevanza dei relativi rischi che indirizzano anche le priorità di intervento. Si ritiene fondamentale che tutto il personale della Società si senta coinvolto e contribuisca direttamente allo sviluppo ed al rafforzamento della cultura etica e del controllo ed alla tutela del patrimonio aziendale.

Tutti i destinatari, anche attraverso la formazione, la diffusione ed il rafforzamento della cultura del controllo e della gestione del rischio, sono coinvolti nel processo di miglioramento continuo delle misure integrative al Modello 231.

4.2. Il ruolo del management

L'efficacia e l'efficienza dei presidi di prevenzione alla corruzione deve essere garantito dal

Management della Società che, nell'ambito delle funzioni ricoperte e nel conseguimento dei correlati obiettivi, dovrà istituire specifiche attività di controllo nonché dettagliati processi di monitoraggio idonei ad assicurare nel tempo la prevenzione della corruzione.

5. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO E GESTIONE DEL RISCHIO

5.1. Le aree di attività maggiormente a rischio ai sensi della legge 190/2012

L'articolo 1, comma 9 della legge 190/2012 prevede la necessità di individuare le attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, prescrivendo, altresì, la necessità di stabilire delle misure per contrastare eventuali fenomeni corruttivi. Tra le varie attività esposte al rischio di corruzione, individuate dalla Società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali, l'articolo 1, comma 16 della L. 190/2012 prescrive direttamente, con particolare riferimento alle pubbliche amministrazioni, quali tra queste attività devono essere considerate in prima istanza. Tra queste rientrano:

- 1) autorizzazioni e concessioni;
- 2) appalti e contratti;
- 3) sovvenzioni e finanziamenti;
- 4) selezione e gestione del personale.

Nonostante la disposizione in esame sembra riferirsi soltanto alle pubbliche amministrazioni, tale fondamentale individuazione ex lege delle aree di cui si dovrà provvedere alla c.d. mappatura dei rischi è stata richiamata anche dalle Linee guida ANAC con specifico riferimento al contenuto minimo delle misure integrative al modello 231 per le società in controllo pubblico.

5.2. Valutazione del rischio: assessment degli eventi rischiosi ed individuazione delle categorie di comportamento a rischio

La determinazione n. 1134/2017 dell'ANAC, al paragrafo 3.1.1, nel delineare il contenuto delle misure di prevenzione della corruzione integrative al Modello 231, prescrive che, al fine di una corretta programmazione delle misure preventive, la Società è tenuta a rappresentare, per ciascuna area, le attività sensibili e le relative fattispecie di reato realizzabili. In particolare, la mappatura delle aree di rischio, deve essere riferita a ciascuna area o processo aziendale, e deve elencare le attività sensibili e/o strumentali alla commissione dei reati presupposto in analisi; nonché individuare le singole fattispecie di reato che possono configurarsi nell'ambito delle suddette attività sensibili/strumentali; ed infine, deve descrivere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i

rischi potenziali ovvero le modalità attuative dei reati, nonché le carenze organizzative che potrebbero accrescere il rischio potenziale.

La fase volta all'individuazione dei comportamenti a rischio è stata guidata da un principio di massima analiticità. Si è cercato di fare un'analisi più completa possibile. Dopo aver enumerato i singoli comportamenti a rischio, gli stessi sono stati raggruppati in categorie di eventi rischiosi di natura analoga; si è, poi, proceduto alla misurazione del rischio. Soffermandoci sulle risultanze dell'assessment condotto sulle mappature effettuate, si riporta la seguente rappresentazione, che è un'ipotesi meramente esemplificativa e, come tale, non comprende tutte le fattispecie individuate.

Si rilevano possibili condotte a rischio correlate a:

- alterazione dei contenuti e/o della documentazione in generale ovvero uso improprio della discrezionalità nella rappresentazione dell'istruttoria, nell'elaborazione dei contributi che concorrono alla formazione del presente documento;
- rivelazione di notizie riservate e/o violazione del segreto d'Ufficio;
- alterazione della documentazione per occultare eventuali inadempimenti contrattuali, favorire determinate aziende in sede di programmazione e di scelta di un nuovo servizio o tecnologia;
- abuso dei privilegi per acquisire o rendere disponibili a terzi dati personali e/o riservati;
- uso improprio della discrezionalità in sede di affidamento;
- sovrastima del costo degli interventi;
- alterazione dei dati di bilancio;
- mancata verifica della documentazione al fine di eludere specifiche attività di controllo;

Data la genericità di alcune categorie di comportamento a rischio si è ritenuto opportuno considerarle in maniera trasversale, includendole quindi anche in presenza di altre più specifiche. È il caso, ad esempio, dell'uso improprio o distorto della discrezionalità" considerato anche in presenza della "alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione", dove ovviamente, il margine di intervento derivante dal secondo comportamento rischioso deriva, necessariamente, da valutazioni non oggettive, legate dunque ad una discrezionalità più ampia.

Comportamento a rischio	Descrizione
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Comportamento attuato mediante l'alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi o la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il generico evento non già sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di dati volutamente falsati.
Alterazione/manipolazione/utilizzo	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia

improprio di informazioni e documentazione	in termini di eventuali omissioni di allegati o parti integranti delle pratiche, sia dei contenuti e dell'importanza dei medesimi.
Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	Divulgazione di informazioni riservate e/o, per loro natura, protette dal segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".
Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività
Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento) al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.
Conflitto di interessi	Situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 secondo cui <i>«Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale»</i> .

Al fine di gestire e prevenire i rischi connessi alle aree di attività della Società, i principali strumenti di intervento sono i protocolli di gestione o misure di prevenzione, che consistono nella predisposizione di una sequenza di comportamenti/azioni/adempimenti posti in essere dalla Società al fine di standardizzare ed orientare lo svolgimento delle attività sensibili identificate. Per la gran parte delle attività sensibili/strumentali della Società, tali presidi sono stati stabiliti dal Modello 231 nonché dal Codice Etico ai quali rispettivamente si rinvia.

Per le altre attività sensibili/strumentali della Società, tali presidi vengono stabiliti nel presente documento secondo i principi di controllo di seguito indicati:

- la segregazione dei compiti e delle responsabilità tra gli attori coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile.

Questo principio prevede che, nello svolgimento delle fasi di attuazione, gestione ed autorizzazione di qualsivoglia attività, siano coinvolti differenti soggetti, ognuno dotato delle adeguate competenze. Tale presidio è funzionale, nel suo complesso, a mitigare la discrezionalità gestionale nelle attività e nei singoli processi;

- la documentabilità e tracciabilità dei processi e delle attività previste, funzionale all'integrità delle fonti informative ed alla puntuale applicazione dei presidi di controllo definiti.

Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento di ciascuna attività sensibile/strumentale deve essere ricostruibile e verificabile ex post, attraverso appositi supporti documentali o informatici. In particolare ciascuna operazione/attività relativa ad ogni processo rilevante deve essere adeguatamente documentata. I documenti rilevanti devono:

- 1) essere opportunamente formalizzati;
- 2) riportare la data di compilazione e la firma del compilatore;
- 3) essere archiviati, a cura della funzione competente e con modalità tali da non permettere la modifica successiva se non con apposita evidenza, in luoghi idonei alla conservazione, anche al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti o smarrimenti.

Qualora sia previsto l'utilizzo di sistemi informatici per lo svolgimento delle attività sensibili, gli stessi assicurano:

- la corretta imputazione di ogni singola operazione ai soggetti che ne sono responsabili;
- la tracciabilità di ogni operazione effettuata (inserimento, modifica e cancellazione) dai soli utenti abilitati
- l'archiviazione e conservazione delle registrazioni prodotte.

- la corretta definizione e rispetto dei poteri autorizzativi e di firma, dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito dei quali attuare i singoli processi aziendali.

Tale principio, attuato anche attraverso l'individuazione di strumenti organizzativi idonei, è di primaria importanza poiché, tramite la chiara e formale identificazione delle responsabilità affidate al personale, dei poteri autorizzativi interni e dei poteri di rappresentanza verso l'esterno, è possibile garantire che le singole attività siano svolte secondo competenza e nel rispetto delle deleghe e dei poteri attribuiti.

5.3. Il trattamento del rischio: l'identificazione e programmazione delle misure di prevenzione

Settore	Attività a rischio	Organi e settori coinvolti	Piano d'azione Misure di prevenzione
FATTURAZIONE, CONTABILITÀ	Pagamenti a società, ditte, altri destinatari di pagamenti	Sistema affidamenti Presidente Amministrazione Ricerca e Sviluppo	Tempestività pagamento: entro 30 giorni dal ricevimento della fattura; indicato su tutti gli incarichi.
	Corretto rimborso di acquisti effettuati	Presidente Amministrazione Ricerca e Sviluppo	Il rimborso spese viene fatto esclusivamente tramite la busta paga.
FORNITURE, SERVIZI, LAVORI	Accettazione e firma di contratti e di accordi con istituzioni pubbliche e private	Consiglio di Amministrazione Presidente	Sarà trattato in una seduta del CdA
	Management dei rifiuti e applicazione delle norme previste dal d.lgs. 81/2008	Produzione RSPP	Rischio molto basso: SEAB ha costi fissi, per lo smaltimento di rifiuti speciali si chiederanno più preventivi.
	Attività connesse alla pianificazione, valutazione, direzione e collaudo di lavori.	Produzione Sistema affidamenti Amministrazione Ricerca e Sviluppo	A partire da affidamenti di una somma superiore a 10.000€ o in caso di aggiudicazione di contratto il dipendente responsabile farà una valutazione a fine lavori.
	Contratti e decisioni strategiche circa acquisti e la loro pianificazione	Sistema affidamenti Presidente Amministrazione Ricerca e Sviluppo	Grazie al sistema di affidamenti molto definito e alla richiesta di più preventivi, il rischio è molto basso.
	Redazione del capitolato tecnico per	Produzione Amministrazione	Controllo e firma da un'altra persona

	l'affidamento di servizi e forniture	Ricerca e Sviluppo	
	Procedure di gara, controllo e applicazione di accordi d'acquisto CONSIP. Rivelazione e trasparenza	Sistema affidamenti	Regolato dalla legge; basso rischio.
	Affidamento di lavori e servizi esterni	Sistema affidamenti Presidente Amministrazione Ricerca e Sviluppo	Il sistema degli affidamenti dell'IIT è severamente regolamentato e un processo ben definito. Visto che i vari passaggi di un affidamento vengono effettuati da persone diverse, il rischio di corruzione è basso.
SISTEMI INFORMATICI	Accesso a programmi a banche dati; utilizzo corretto dei cellulari di servizio e di altra attrezzatura tecnica;	Dipendenti	Il Codice Privacy dell'IIT indica chiaramente che i cellulari di servizio possono essere utilizzati esclusivamente per scopi di lavoro (ad eccezione di casi di emergenza).
GESTIONE DEL PERSONALE	Conti e rimborso spese a dipendenti e persone esterne;	Dipendenti Presidente Amministrazione Ricerca e Sviluppo	Secondo il regolamento si accettano solo richieste di rimborso documentate.
	Selezione personale	Commissione recruiting	Effettuata da una commissione composta da tre persone.
	Contributi e altre misure a favore dei dipendenti; autorizzazione di attività esterne retribuite;	Presidente Amministrazione Ricerca e Sviluppo	Si decide in accordo tra più persone e il presidente.
RICERCA	Controllo presenze	Amministrazione Ricerca e Sviluppo	Buona visione generale visto il numero ridotto di dipendenti; documentazione delle ore di ciascun impiegato
	Corretto utilizzo delle risorse personali e finanziarie e dell'equipaggiamento scientifico;	Presidente Amministrazione Ricerca e Sviluppo	Utilizzo all'interno di progetto R&S approvati dai chi mette a disposizione i fondi (UE, Provincia)

5.4. Formazione sui temi dell'etica e della legalità, formazione specifica in materia di contratti pubblici, le azioni di sensibilizzazione e i rapporti con la società civile

Nell'ambito della misura di prevenzione costituita dall'attività di formazione, l'IIT è impegnato nella collaborazione con altri enti per l'erogazione di attività formative verso l'esterno, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e alla corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di obblighi di trasparenza, come anche nella erogazione di formazione interna che, sarà rivolta a tutto il personale dipendente.

Il personale che si occupa di affidamento di incarichi ha frequentato corsi sui contratti pubblici; in questa sede i partecipanti non hanno solo ricevuto un'analisi ordinata e sistematica della normativa, ma hanno anche visto i problemi in materia. Qualora ci saranno altre novità - a livello sia locale sia statale - si provvederà alla frequentazione di nuovi corsi.

Il percorso formativo per quanto riguarda la normativa sull'anticorruzione, sulla trasparenza e sul codice di comportamento prevede formazioni interne per tutti i dipendenti (tenute dal RPC o da altro soggetto lui nominato) e ha per oggetto una formazione generale sugli aspetti della normativa. La partecipazione del personale è obbligatoria e ha cadenza annuale.

In aggiunta ai contenuti prettamente legali, le formazioni dovranno essere utilizzate per trasmettere ai dipendenti l'importanza del comportamento per la rappresentanza verso terzi della società.

Chi lavora nelle aree di rischio riceverà una formazione specifica con lo scopo di evidenziare le criticità ed i relativi rischi oltre ad informare sulla normativa in materia di anticorruzione.

La forma in cui si svolgerà la formazione dipende dagli aggiornamenti necessari e viene decisa dal RPCT di anno in anno.

5.5. Il Codice Etico

La determinazione n. 1134 del 2017, nel disciplinare il contenuto delle misure integrative al Modello 231, prevede la necessità di inserire all'interno delle suddette misure delle disposizioni specificatamente rivolte alla integrazione del Codice Etico.

L'IIT è già in possesso di un Codice Etico pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale.

Il Codice Etico è stato, infatti, adottato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione a novembre 2016 ed è stato aggiornato in un primo momento a gennaio 2017 (con una parte dedicata al conflitto d'interessi) e in seguito il 12.10.2017 nel corso dell'adozione del modello 231.

Il Codice Etico costituisce uno dei principali strumenti di prevenzione della corruzione, idonea a mitigare la maggior parte delle tipologie dei comportamenti a rischio di corruzione, poiché

specificamente diretto a favorire la diffusione di comportamenti ispirati a standard di legalità ed eticità. Tale misura opera, quindi, in maniera assolutamente trasversale all'interno della società, in quanto è applicabile nella totalità dei processi. Di particolare rilievo è l'ambito di applicazione del Codice, che si estende non soltanto a tutti i dipendenti della società anche di livello dirigenziale ed a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, prestano servizio alle dipendenze della società, ma anche a tutti i collaboratori o consulenti, titolari di qualsiasi tipologia di contratto, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi.

L'intero Codice Etico è caratterizzato dai principi di trasparenza e legalità per garantire una regolare amministrazione e va a integrare le norme di comportamento contenute nel CCNL.

Come previsto dalle delibere ANAC, il codice etico è stato integrato con i contenuti minimi previsti per il codice di comportamento:

- rapporti con pubblici dipendenti, PPAA e interlocutori privati;
- conflitto di interessi
- tutela del lavoro e dei dipendenti
- attività finalizzata alla prevenzione della corruzione
- comunicazione e formazione

5.6. Le misure di disciplina del conflitto d'interesse: gli obblighi di comunicazione e di astensione

E' affidata alla disciplina del Codice di comportamento, in conformità alle analoghe disposizioni del DPR n.62 del 2013, la regolamentazione di tutte le ipotesi di conflitto di interessi in cui possano venire a trovarsi i dipendenti e dei relativi obblighi di comunicazione e di astensione.

Sussiste un obbligo di tempestiva comunicazione nel caso in cui gli stessi partecipino ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento di attività d'ufficio (esclusa, naturalmente, l'adesione a partiti politici o sindacati). Destinatario delle suddette comunicazioni è il superiore diretto, al quale compete di valutare la sussistenza delle eventuali condizioni che integrino ipotesi di incompatibilità, anche potenziale, a cui consegue l'obbligo di astensione e che propone le sue valutazioni al Consiglio di Amministrazione per le conseguenti deliberazioni. Il potere decisionale in eventuali situazioni di conflitto spetta al Presidente del CdA.

Inoltre, il Codice di Comportamento prevede che i dipendenti comunichino al superiore tutti i potenziali casi di conflitto d'interesse. È, poi, vietato avere direttamente o indirettamente, interessi economici in enti, imprese e società che operano in settori di interesse.

Si prevede, infine, un obbligo di astensione dei dipendenti dalla propria attività di ufficio in ogni ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, di carattere personale o relativo al coniuge,

parenti o affini, a prescindere dalla natura specifica del conflitto medesimo, che potrebbe riguardare anche interessi non patrimoniali (ad es., quelli derivanti dal voler assecondare pressioni politiche, professionali, sindacali e dei superiori gerarchici).

Il Codice di comportamento contiene, poi, una clausola generale che disciplina ogni possibile ipotesi di conflitto di interesse, prevedendo un corrispondente obbligo di astensione, anche nel caso in cui non si concretizzi un vero e proprio conflitto, bensì soltanto “gravi ragioni di convenienza”. Si prevede, infatti, che il dipendente debba astenersi dall’adozione di decisioni o di attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente deve, dunque, astenersi e segnalare per iscritto la propria posizione al suo diretto superiore, cui spetta la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse e che deve prendere gli opportuni provvedimenti, anche sostituendo l’interessato.

5.7. Le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d’ufficio: le attività e gli incarichi extra-istituzionali

La disciplina relativa all’autorizzazione a poter svolgere, da parte dei dipendenti, attività extra-istituzionali trova la sua ratio nella necessità di evitare situazioni di conflitto di interesse; per questo, l’art.53, comma 5 del d.lgs. 165/2001 come modificato dalla legge n.190 del 2012 stabilisce che *“...il conferimento operato direttamente dalla società, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”*.

Si prescrive quindi di adottare criteri oggettivi e predefiniti ai fini dell’autorizzazione di incarichi extra-istituzionali, anche se gratuiti. Tale disciplina si estende a tutto il personale, anche a tempo parziale e che presta servizio a qualunque titolo presso l’IIT, compreso quello assunto a tempo determinato, pena la possibilità di incorrere in responsabilità disciplinare, salve più gravi responsabilità previste dalla legge.

5.8. Le attività successive alla cessione del rapporto di lavoro

Al fine di evitare situazioni di corruzione connesse all'attività del dipendente successiva alla cessazione del pubblico impiego, la legge n.190 ha modificato l'art. 53 del d.lgs.165 del 2001, stabilendo che: *"i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (...)"*.

Per questo nei contratti di assunzione del personale viene inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra e all'assunzione i soggetti interessati rendono la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli.

5.9. L'inconferibilità di incarichi dirigenziali e le incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico"* ha introdotto una disciplina specifica sia in tema di inconferibilità di incarichi dirigenziali (Capi II, III e IV), che in tema di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali (Capi V e VI).

Ha sancito, in particolare, ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali:

- a. a soggetti che siano destinatari di sentenze di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- b. a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- c. a componenti di organi di indirizzo politico.

Le ipotesi di incompatibilità specifiche per amministratori riguardano, invece:

- a. incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale;
- b. incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico.

A differenza delle cause di inconferibilità, che comportano una preclusione all'assunzione dell'incarico dirigenziale, le cause di incompatibilità possono essere rimosse mediante la rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge considera incompatibili tra loro.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il Responsabile della Prevenzione di Corruzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni. In caso contrario la legge prevede la decadenza dell'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (d.lgs. 39/2013, art. 19).

5.10. La formazione di commissioni, l'assegnazione di uffici e il conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione

La legge n.190/2012 ha introdotto un nuovo articolo 35 bis nel d.lgs. 165/2001 che fa divieto a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione di assumere in seguenti incarichi:

- far parte di commissioni di concorso per l'accesso al pubblico impegno;
- essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell'acquisto di beni e servizi o della concessioni dell'erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
- far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici o per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni o benefici.

La condanna, anche non definitiva per i reati di cui sopra rileva, inoltre, ai sensi dell'art.3 del d.lg. n.39/2013 come ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali, come illustrato al paragrafo precedente. Il recepimento della sopra citata disciplina all'interno della Società ed, in particolare, le modalità di effettuazione dei controlli sui precedenti penali a carico dei dipendenti e sulle determinazioni conseguenti in caso di esito positivo, avverrà con la ricezione del presente documento.

5.11. La rotazione del personale

Questo punto rappresenta una difficoltà per l'Istituto per Innovazioni Tecnologiche visto il numero ridotto di dipendenti (a inizio 2018 si calcolano 9 dipendenti) che devono coprire tutti gli aspetti di gestione e organizzazione dell'Istituto. Una forzatura di questo principio avrebbe delle conseguenze negative per il buon andamento e l'efficacia dell'IIT.

Come misura alternativa la Società attua la cosiddetta "segregazione delle funzioni", ovvero la distinzione dei seguenti compiti:

- svolgere istruttorie e accertamenti
- adottare decisioni
- attuare le decisioni prese

- effettuare verifiche

In questa maniera si evita che un soggetto abbia il controllo esclusivo del processo.

5.12. La tutela del *whistleblower*

L'articolo 1, comma 51 della legge ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", il cosiddetto *whistleblower*.

Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (articolo 322 bis del codice penale). Il nuovo articolo 54 bis, sostituito dall' art. 1, comma 1, L. 30 novembre 2017, n. 179 prevede che:

"1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare

l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave."

Tali misure e garanzie sono state introdotte dalla Società e sull'efficacia vigila il RPCT.

La segnalazione di cui sopra dovrà essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione, al seguente indirizzo di posta elettronica: whistleblowing.iit@gmail.com o a mezzo posta interna tramite la bussola appositamente predisposta.

La segnalazione dovrà avere come oggetto: *"Segnalazione di cui all'articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001"*.

Per facilitare l'utilizzo di tale strumento il Responsabile Anticorruzione ha predisposto un modello precompilato che sarà a sua volta messa a disposizione del personale e di terzi mediante i consueti canali di comunicazione (internet, intranet o bussola).

La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

La Società ha, dunque, recepito i dettami della legge 30 novembre 2017 n. 179 in vigore dal 29.12.2017 inerente la modifica dell'art. 54 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, prevedendo quanto prima di promuovere l'uso di strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. TRASPARENZA

6.1. Quadro normativo di riferimento

La trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, in quanto strumentale alla promozione dell'integrità ed allo sviluppo della cultura della legalità.

Sull'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e degli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione dettati dal PNA è recentemente intervenuto il d.lgs. 97/2016 che ha introdotto modifiche ed integrazioni sia al d.lgs. 33/2013 sia alla L. 190/2012. In particolare il d.lgs. 97/2016 inserisce all'interno del d.lgs. 33/2013, specificamente dedicato alla trasparenza, un nuovo articolo, il 2bis, rubricato *"Ambito soggettivo di applicazione"*.

L'art. 2 bis, comma 2, lett. b), come precedentemente specificato, dispone che la normativa del d.lgs. 33/2013 si applica, in quanto compatibile, anche alle società in controllo pubblico come definite dal TUSP e pertanto, l'IIT, essendo qualificabile come società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2, comma 1), lett. m) del TUSP, è soggetta a tali disposizioni.

Il principio di trasparenza enunciato nell'art. 2 del d.lgs. 33/2013, nel testo novellato, è oggi inteso come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non più solo finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni

istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (come era inteso precedentemente al d.lgs. 97/2016), ma soprattutto, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa. In tale ottica, la trasparenza è volta a garantire le libertà individuali e collettive, nonché i diritti civili, politici e sociali. Essa integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino, rappresentando, pertanto, un principio cardine e fondamentale dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e, comunque, dei soggetti tenuti all'applicazione della disciplina in materia e dei loro rapporti con i cittadini.

Come precedentemente affermato, ed in linea con quanto disposto dall'art. 1, comma 9, lett. f, della legge n. 190/2012, viene confermata e consolidata la relazione tra la trasparenza e l'integrità assumendo la trasparenza il ruolo di rilevanza cruciale di strumento di promozione e salvaguardia della cultura della legalità, dell'integrità e dell'etica.

6.2. Le misure di trasparenza

Una delle ulteriori significative modifiche introdotte dal citato d.lgs. 97/2016, che riprende quanto già chiarito dal PNA (di cui alla sopracitata delibera ANAC n. 831/2016), nell'ottica della semplificazione delle attività dei soggetti tenuti all'osservanza delle normative in materia di corruzione e trasparenza, è la previsione della unificazione e piena integrazione delle misure a tutela della trasparenza in un unico strumento, quale il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), ovvero – per le società a controllo pubblico come l'IIT – le misure di prevenzione della corruzione integrative del modello 231.

Pertanto, in conformità a quanto sopra ed a quanto previsto nella delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016*», per effetto della nuova disciplina, la presente sezione delle misure integrative inerente le modalità di attuazione del principio di trasparenza, tenuto conto che quest'ultima rappresenta una delle azioni più efficaci per il perseguimento di una politica aziendale di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012, riporta le soluzioni organizzative necessarie a garantire l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni previsti dalla normativa vigente, oggetto di recepimento nella sezione appositamente dedicata del sito istituzionale.

6.3. Attuazione delle misure

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella home page del sito istituzionale della Società un'apposita sezione denominata "Società trasparente", in fase di allestimento, che sarà completata secondo quanto riportato della determinazione ANAC n.

1134/2017.

Il RPCT ha effettuato l'analisi degli adempimenti di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 ed ha implementato una tabella che riporta esattamente il contenuto di quanto pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Società Trasparente", attualmente in fase di definizione, e che recepirà al meglio le recenti modifiche normative e le ultime Linee Guida ANAC in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni approvate con la delibera n. 1310/2016 con i contenuti riportati nell'allegato 1 alla determinazione ANAC 1134/2017.

Nella tabella sono espressamente indicati i soggetti ai quali viene attribuita la responsabilità della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

6.4. Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il monitoraggio dell'avvenuta pubblicazione dei dati da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ("RPCT") avviene, con particolare riferimento ai dati contenuti nella sezione "Società Trasparente", facendo riferimento alla frequenza del loro aggiornamento prevista dalla legge. Tale monitoraggio avviene tramite navigazione sul sito web istituzionale, da parte del RPCT, in qualità di soggetto responsabile del monitoraggio della pubblicazione dei dati.

Ai fini della predetta verifica potranno essere richiesti ai Responsabili delle Direzioni/Aree/Funzioni/Uffici o ai referenti dagli stessi nominati di fornire i documenti/dati pubblicati. In particolare, per gli aggiornamenti a cadenza trimestrale/semestrale/annuale si procederà alla verifica una settimana prima della scadenza, mentre per gli aggiornamenti tempestivi, si procederà alla verifica mensile, eventualmente a campione.

In caso i dati risultino non ancora pubblicati o incompleti o comunque non rispondenti ai requisiti di chiarezza e intellegibilità, il RPCT provvederà a:

- a. sollecitare i responsabili affinché provvedano nei termini, qualora gli stessi non siano ancora scaduti;
- b. diffidare formalmente ad adempiere, qualora i termini di pubblicazione risultino scaduti, assegnando un termine di 5 gg per provvedere;
- c. in caso l'inottemperanza perduri, segnalare la stessa al CdA, all'Organismo di Vigilanza o all'ANAC anche ai fini dell'adozione delle sanzioni disciplinari.

6.5. Accesso civico semplice

Come noto, gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza previsti dalla normativa vigente comportano, quale strumento di garanzia dei diritti di conoscenza ed uso dei dati definiti dalla legge, il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui essa sia stata omessa.

Al riguardo, chiunque può esercitare il diritto di accesso civico (cd. "Accesso Civico Semplice") di cui all'art. 5, comma 1, D. Lgs 33/2013 nei casi in cui la Società ne abbia omissso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

Tale disciplina è applicabile anche all'IIT che ha provveduto già da tempo ad adeguarsi alla disciplina normativa, predisponendo anche specifici formulari per facilitare l'esercizio del diritto.

6.6. Accesso civico generalizzato

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, l'art. 6 del d.lgs. 97/2016, nel novellare l'art. 5 del d.lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico (c.d. "Accesso Civico Generalizzato"), molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione detenuti dai soggetti a cui si applica la normativa sulla trasparenza.

Tale nuova tipologia di accesso civico (cd. "Accesso Civico Generalizzato"), diversa dal precedente, ed ulteriore rispetto ad esso, è caratterizzata dal fatto che - come indicato al riguardo dall'ANAC nelle *"Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013"* adottate con deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 - l'accesso alle informazioni inerenti la Società non sono strumentali al corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

La richiesta è gratuita e non deve essere motivata e può essere presentata alternativamente al RPCT. Le modalità di presentazione dell'istanza sono puntualmente indicate sul sito istituzionale.

I suddetti soggetti ricevono la richiesta e verificano la fondatezza della richiesta e le modalità operative per ottemperare all'accesso. Il RPCT provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi d.lgs. 33/2013, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso.

Il procedimento di accesso civico si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame direttamente al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

7. MONITORAGGIO

Il monitoraggio sull'attuazione delle presenti misure integrative, anche al fine del loro aggiornamento periodico, è effettuato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con il supporto operativo del personale competente per materia e area di attività monitorata, anche al fine di garantire il necessario raccordo con gli strumenti di controllo aziendale interno e di potenziare le attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi sollecitando e veicolando i necessari flussi informativi verso il predetto Responsabile.

I risultati delle attività di cui sopra saranno riportati nella relazione del RPCT ex art. 1 comma 14 della Legge n. 190 del 2012 e s.m.i. e sarà data informativa anche all'Organismo di Vigilanza della Società.

ALLEGATI

Allegato n. 1 – Tabella trasparenza

Allegato n. 2 – Valutazione rischio